

# LAVORI

## Resoconti delle Giunte e Commissioni

[Vai all'elenco delle sedute >>](#)

[Versione Stampa](#)

[Rif. normativi](#)

[Scarica il PDF](#)

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 16 dicembre 2015

563.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

ALLEGATO

### ALLEGATO

#### **Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.).**

#### **PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 259 Fucci e abbinate, recante «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»;

considerato che il contenuto del testo unificato è riconducibile alle materie «tutela della salute», ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione) e «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni», spettante alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

preso atto del contenuto dell'articolo 1, che qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative, nonché dell'articolo 2, che disciplina le attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario;

rilevato che, in sede di esame referente del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444), è stato approvato un emendamento che comprende tra l'altro un testo di contenuto in gran parte analogo a quello dei richiamati articoli 1 e 2 del testo in esame;

ravvisata quindi l'esigenza di un coordinamento tra le due disposizioni nel prosieguo dell'iter parlamentare;

rilevato che l'articolo 3, comma 1, impone alle Regioni e alle province autonome di affidare la funzione di Garante per il diritto alla salute all'ufficio

del Difensore civico, intervenendo così in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale, materia rimessa alla competenza regionale; rilevato altresì che il Difensore civico è figura non disciplinata dalla legge dello Stato ma solo a livello di legislazione regionale;

preso atto che l'articolo 6 introduce un nuovo articolo 590-ter, dalla rubrica «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario», che prevede che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale solo in caso di colpa grave, e che, agli effetti di tale previsione, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali;

considerato che la formulazione di tale articolo 6, richiamando le rilevanti specificità del caso concreto, appare coerente con i principi costituzionali;

osservato che l'articolo 8, comma 4, prevede che la partecipazione al procedimento Pag. 47 di accertamento tecnico preventivo prevista dal medesimo articolo 8 abbia carattere obbligatorio per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici e che la mancata partecipazione «obbliga il giudice» a condannare, con il provvedimento che definisce il giudizio, le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 3, comma 1, si preveda l'attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute all'ufficio del Difensore civico come facoltà e non come obbligo per le Regioni;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire i contenuti delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, anche tenuto conto del fatto che nell'ordinamento non sembrano rinvenirsi fattispecie di «partecipazione obbligatoria» analoghe.